



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## Stagione Sportiva 2024/2025

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### **Comunicato Ufficiale N.9/TFT del 18/11/2024**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 18/11/2024  
ha adottato i seguenti:

#### DISPOSITIVI

##### Fasc.010

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. G. Schiappa; Avv. N. Cuomo.**

Prot. 3994/484pfi 23-24/PM/mf del 12/08/2024

##### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. la società **ASD Borussia Aragones**; per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mario D'Alessandro, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza di tale società, e dal sig. Ball Vincenti, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della medesima società, così come descritti nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

**Rilevato** che il sig. Mario D'Alessandro, in proprio e nella qualità di presidente della società ASD Borussia Aragones, all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini ha formulato istanza di definizione delle rispettive posizioni ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva con applicazione per la società di una sanzione finale pari ad Euro 500,00 di ammenda;

**Visto** il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 443/AA del 22.4.2024, con il quale è stato pubblicato l'accordo raggiunto con il sig. Mario D'Alessandro e la società ASD Borussia Aragones;

**Rilevato** che con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 42/AA del 24.7.2024 è stato dato atto della mancata ottemperanza all'accordo definito con la società ASD Borussia Aragones, con conseguente risoluzione dello stesso per non avere provveduto tale società al pagamento dell'ammenda pattuita nel termine perentorio previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

**Rilevato**, inoltre, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022).

**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Anna Galimberti, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giovanni Greco;

**Visto** l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

P.Q.M.

ritiene di applicare a seguito di patteggiamento per la società ASD Borussia Aragonese € 867,00 di ammenda.  
Così deciso in Napoli, in data 18.11.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.013

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. G. Schiappa; Avv. N. Cuomo.**

**Prot.5903/1082 pfi23-24/PM/fda (Attività di base)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. sig. **Gianluca Cioppa**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Monte Maggiore Futsal: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Monte Maggiore Futsal, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori minori di cui al deferimento b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 53 delle N.O.I.F. per non avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024, garantito alla squadra della società dallo stesso rappresentata militante nei campionati Pulcini 1<sup>a</sup> anno 7vs7 e Primi Calci, un numero di calciatori tesserati adeguato e sufficiente per la regolare partecipazione alle competizioni, ricorrendo invece in maniera sistematica alla partecipazione alle gare di calciatori non tesserati per il raggiungimento del numero minimo di atleti previsto per la disputa degli incontri;

2. la società **A.S.D. Monte Maggiore Futsal** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gianluca Cioppa così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

P.Q.M.

ritiene di applicare per il Presidente sig. Gianluca Cioppa, la sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione; per la società A.S.D. Monte Maggiore Futsal € 600,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.014

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. G. Schiappa; Avv. N. Cuomo.**

**Prot.6839/981 pfi23-24/PM/vdb**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Santolo Nappi**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Mariglianese Calcio:

- della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 48 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che non venisse schierata la migliore formazione possibile in occasione delle gare Real Acerrana 1926 – Mariglianese del 16.3.2024 e Marglianese - Quarto Afrogard del 20.3.2024, valevoli per il campionato di Eccellenza, essendo stata convocata in entrambe le occasioni, in luogo della prima squadra, la squadra Juniores sebbene la società dallo stesso rappresentata avesse a disposizione l'intera rosa della prima squadra;

2.- il sig. **Raffaele Grazioso**, all'epoca dei fatti vice presidente tesserato per la società A.S.D. Mariglianese Calcio:

- violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 48 delle NOIF per non avere lo stesso schierato la migliore formazione possibile in occasione delle gare Real Acerrana 1926 – Mariglianese del 16.3.2024 e Marglianese - Quarto Afrogard del 20.3.2024, valevoli per il campionato di Eccellenza, avendo convocato in entrambe le occasioni, in luogo della prima squadra, la squadra Juniores sebbene avesse a disposizione l'intera rosa della prima squadra;

3.- la società **A.S.D. Mariglianese Calcio** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Santolo Nappi e Raffaele Grazioso così come decritti nei precedenti capi di incolpazione;

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per il Vice presidente sig. Raffaele Grazioso, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per il Presidente sig. Santolo Nappi, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società A.S.D. Mariglianese Calcio € 1.200,00 (milleduecento,00) di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 18.11.2024**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

**Pubblicato in Napoli, lì 18 Novembre 2024**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**